



Consiglio Regionale della Campania

**XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2022**

Delibera n. 64

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di gennaio alle ore 11,20 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito, in modalità ibrida, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

- GENNARO OLIVIERO	Presidente
- LOREDANA RAIA	Vicepresidente
- VALERIA CIARAMBINO	Vicepresidente
- ANDREA VOLPE	Consigliere Questore
- MASSIMO GRIMALDI	Consigliere Questore
- FULVIO FREZZA	Consigliere Segretario
- ALFONSO PISCITELLI	Consigliere Segretario

OGGETTO: Disposizioni in ordine allo svolgimento della seduta del Consiglio regionale per la designazione dei Delegati della Regione Campania per l'elezione del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 83 della Costituzione.

Presiede: Gennaro Oliviero

Relatore: Gennaro Oliviero Presidente

Assiste il Segretario Generale Dott. Mario Vasco , Dott.ssa Magda Fabbrocini

Assistono da remoto : Valeria Ciarambino, Massimo Grimaldi, Andrea Volpe.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unita Dirigenziale UD Assemblea e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal relativo Dirigente, e dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Direttore Generale Assemblea Legislativa a mezzo sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze;
- b) l'art. 76 del vigente Regolamento consiliare statuisce che, ogni volta che il Consiglio regionale deve procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due; scrive su apposita scheda un solo nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti;
- c) lo stesso art. 76 del Regolamento dispone che in ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede a ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età;
- d) la designazione avviene a scrutinio segreto e ciascun Consigliere deve indicare nella scheda due nomi;
- e) secondo una procedura già attuata dal Consiglio regionale in precedenti casi, nel caso in cui dovessero risultare più votati tre Consiglieri tutti della maggioranza, sarà considerato terzo eletto il rappresentante della minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti;
- f) il voto è espresso dal Consigliere nella cabina all'uopo predisposta.

VISTA la comunicazione di Prot. n. 2022/0000091/GEN/ASS del 4 gennaio 2022, acquisita in pari data, con la quale il Presidente della Camera dei Deputati ha convocato il Parlamento in seduta comune per il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 15.00 per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica ed ha impartito disposizioni per la comunicazione dei delegati di ciascuna Regione;

VISTI:

- a) il decreto legge n. 221 del 24/12/2021 con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
- b) il decreto legge n. 229 del 30/12/2021 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e, in particolare, l'art. 2 il quale dispone che la *"misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."*;

RITENUTO che:

- a) occorra mettere in atto ogni misura necessaria a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
- b) il sistema informativo del Consiglio, allo stato, non è in grado di assicurare adeguata segretezza al voto espresso da remoto e, pertanto, occorra adottare misure organizzative che consentano di contemperare le esigenze di segretezza del voto per l'elezione dei delegati regionali con le misure di contenimento del contagio da COVID-19;

DATO ATTO che nella seduta del 3/1/2022 la Conferenza dei Capigruppo ha discusso e condiviso le misure organizzative necessarie a garantire il corretto svolgimento delle procedure in parola;

VISTI:

- a) gli artt. 11 e 26 dello Statuto;
- b) l'art. 61 del Regolamento interno che disciplina le sedute e la convocazione del Consiglio regionale;
- c) gli artt. 73, 74 e 76 del Regolamento interno che disciplinano i vari tipi di elezione, le modalità di voto e l'elezione dei delegati;

a maggioranza

DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in premessa, la seduta del Consiglio regionale per la designazione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica è svolta con le modalità indicate nel documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di conferire immediata efficacia alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- 3) di notificare copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, al Segretario generale, al Direttore Generale Attività Legislativa, al Direttore generale RUFSS, al Dirigente della UDS TRACO per la pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.D. Assemblea
Vincenza Vassallo

Il Direttore Generale Attività legislativa
Magda Fabbrocini

Il Segretario Generale
Mario Vasco

Il Consigliere Segretario
Fulvio Frezza

Il Presidente
Gennaro Oliviero

Allegato 1

In occasione della designazione dei delegati della Regione Campania per l'elezione del Presidente della Repubblica, al fine di contemperare le esigenze di segretezza del voto con le misure di contenimento del contagio da COVID-19, saranno osservate le seguenti prescrizioni:

1. I consiglieri regionali apporranno alla presenza di uno dei Consiglieri segretari la firma di presenza sull'apposito registro dopo di che ognuno di essi si recherà presso il proprio ufficio collegandosi da remoto dal proprio dispositivo.
2. Per tutta la durata della seduta e fino al termine dello scrutinio e quindi fino alla designazione dei tre delegati, il Consigliere resterà collegato dal proprio ufficio mantenendo attiva la telecamera del proprio dispositivo.
3. Accertato il numero legale, il Presidente dispone la costituzione del seggio ed uno dei due Consiglieri segretari procede alla chiama di ciascun Consigliere in ordine alfabetico, che si porterà dal proprio ufficio presso l'aula consiliare per esprimere personalmente il voto sulla scheda predisposta.
4. Dopo l'espressione del voto nell'apposita cabina e l'inserimento della scheda nell'urna, il Consigliere si recherà nuovamente presso il proprio ufficio, mantenendo attivo il collegamento della telecamera.
5. Al termine della votazione, si procederà allo scrutinio alla presenza dei componenti del seggio elettorale ed il Presidente comunicherà l'esito della votazione.
6. Qualora si renda necessario il ballottaggio ai sensi dell'art. 76 del Regolamento, si procederà alle relative operazioni con le modalità sopraindicate.
7. Tutte le procedure saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del virus in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

